

Bonus barriere architettoniche ed esclusione degli infissi: stop confermato anche dall'Agenzia delle Entrate
Teknoring del 07/02/2024

L'Agenzia delle Entrate chiude la porta agli infissi nel bonus barriere architettoniche: solo scale e ascensori ammissibili. La recente interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate attraverso la rubrica "Posta di Fisco Oggi", in risposta a un quesito posto da un contribuente, ha chiarito il ristretto perimetro applicativo dell'agevolazione fiscale nota come Bonus barriere architettoniche, stabilendo con precisione le tipologie di interventi ammissibili al beneficio del 75%. Tale precisazione si rende necessaria alla luce delle disposizioni introdotte dal Decreto Legge n. 212 del 2023, detto "Decreto Salva Superbonus", che ha apportato modifiche significative in materia.

Quadro normativo, dettagli operativi e conseguenze pratiche

Il Decreto Salva Superbonus, alla luce dell'articolo 3, ha circoscritto l'ambito di applicazione del Bonus barriere architettoniche, riservando la detrazione fiscale del 75% esclusivamente agli interventi realizzati su edifici preesistenti che mirano alla rimozione di ostacoli fisici. In particolare, tale beneficio è destinato a finanziare l'installazione di scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, con l'obiettivo di favorire l'accessibilità e la fruibilità degli immobili da parte delle persone con disabilità o ridotta mobilità. A seguito delle disposizioni vigenti dal 30 dicembre 2023, la fruizione del suddetto bonus è stata ulteriormente precisata, escludendo esplicitamente dalla possibilità di ottenere la detrazione fiscale del 75% gli interventi di sostituzione degli infissi e delle porte. Tale esclusione si riflette anche nelle modalità di trasferimento del credito e nello sconto in fattura, limitando l'accesso all'incentivo a un ambito più ristretto rispetto a quanto precedentemente previsto.

Come cambia il bonus barriere architettoniche

Il Decreto Salva Superbonus (n. 212/2023), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre e successivamente approvato dalla Camera dei Deputati il 31 gennaio senza modifiche, attende ora la definitiva approvazione del Senato prevista per il 20 febbraio. Le modifiche normative introdotte rappresentano un punto di svolta nell'interpretazione e nell'applicazione del Bonus Barriere Architettoniche, circoscrivendo il beneficio fiscale agli interventi specificamente volti a eliminare le barriere architettoniche e a promuovere l'accessibilità degli edifici.

In sintesi, l'articolo 3 del Decreto Salva Superbonus delinea con chiarezza i confini entro cui operare per l'accesso al Bonus Barriere Architettoniche, escludendo categoricamente la possibilità di estendere la detrazione fiscale del 75% ad interventi diversi da quelli elencati, tra cui rientrano, appunto, gli interventi su scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Questa restrizione normativa incide profondamente sulle possibilità di intervento sugli edifici, limitando le opzioni di adeguamento e miglioramento dell'accessibilità a una gamma ben definita di lavorazioni.

di Ivan Meo